



Edizione di giovedì 29 Giugno 2017

IVA

Split payment: regole applicative con elenchi P.A. e società

di **Alessandro Bonuzzi**

DICHIARAZIONI

Redditi SC 2017: la deducibilità degli interessi passivi

di **Federica Furlani**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Ritenute condominio: versamento al 30 giugno

di **Raffaele Pellino**

IMU E TRIBUTI LOCALI

TARI “maggiorata” per i bed and breakfast

di **Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Acconto Ires da calcolare con la nuova ACE

di **EVOLUTION**

PROFESSIONISTI

Tre semplici consigli a commercialisti e avvocati che vogliono migliorare l'inglese

di **Stefano Maffei**

Split payment: regole applicative con elenchi P.A. e società

di **Alessandro Bonuzzi**

Con il [decreto del 27 giugno 2017](#), pubblicato *on line* nella giornata di **ieri**, il Ministro dell'economia e delle finanze fissa le **modalità di attuazione** delle disposizioni contenute nella Manovra correttiva in materia di **split payment** applicabili dalle **operazioni** per le quali è **emessa fattura a partire prossimo 1° luglio**.

Contestualmente, sono resi disponibili gli **elenchi** delle **pubbliche Amministrazioni** e delle **società** destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti.

In base al meccanismo dello *split* le P.A., ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo Iva, devono **versare direttamente** all'Erario l'imposta addebitata dal fornitore in funzione della data in cui l'Iva diviene esigibile (pagamento del corrispettivo). Al riguardo il nuovo D.M. modifica le disposizioni del decreto del 23 gennaio 2015 prevedendo che le pubbliche Amministrazioni e le società equiparate possono **optare** per l'**esigibilità** dell'imposta **anticipata** al momento della ricezione o – anche – della **registrazione della fattura**.

Vengono altresì modificate le regole relative alle modalità di **contabilizzazione** dell'Iva. Secondo le nuove disposizioni le P.A. e le società che acquistano beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazioni alle quali sono **identificate**, effettuano il versamento dell'imposta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si verifica l'esigibilità, **senza** possibilità di **compensazione** e utilizzando un apposito codice tributo. In tal caso, per l'assolvimento dell'**acconto Iva**, è necessario un **ulteriore versamento** per tener conto anche dell'imposta assoggettata allo *split*.

Resta comunque ferma la possibilità di **annotare** le fatture nel registro delle fatture emesse così da far confluire l'Iva nel saldo delle liquidazioni periodiche. In questa ipotesi l'**acconto Iva** va calcolato su un dato complessivo comprendente l'imposta soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti.

Sotto il **profilo soggettivo**, ai fini dell'individuazione delle P.A. che devono applicare lo *split*, si prevede che, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire **dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017**, si deve far riferimento alle **P.A.** inserite nel **conto economico consolidato**, così come individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016. Diversamente, per **le operazioni fatturate dal 2018**, il riferimento diventa l'**elenco** pubblicato dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Relativamente alle **società “assimilate”**, in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura **dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017**, lo *split payment* si applica alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017). Proprio per **facilitarne** l'individuazione sono stati **pubblicati** sul [sito del MEF](#) i seguenti **elenchi**:

- elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
- elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Questi elenchi devono considerarsi **provvisori** poiché i soggetti interessati possono **segnalare, entro il 6 luglio 2017**, eventuali mancate o errate inclusioni al MEF, che provvederà prontamente alla revisione degli stessi.

Per le **operazioni fatturate dal 2018**, invece, lo *split payment* trova applicazione per le società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali società saranno individuate con la pubblicazione, entro il successivo 20 ottobre, del relativo **elenco provvisorio** da parte del MEF. A seguito dell'interlocuzione con le società interessate, le quali possono segnalare eventuali incongruenze/errori, verrà approvato l'**elenco definitivo** con decreto che dovrà essere approvato entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti per l'anno successivo.

Il D.M. dello scorso 27 giugno prevede, poi, che, fino all'adeguamento dei processi e sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e comunque **non oltre il 31 ottobre 2017**, le P.A. che rientrano nel campo applicativo dello *split payment* per effetto delle modifiche recate dalla Manovra correttiva possono **accantonare** l'Iva dovuta, che però deve essere in ogni caso **versata entro il 16 novembre 2017**.

Sempre per agevolare la prima applicazione del meccanismo, il decreto stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie, le **società** interessate possono **annotare** le fatture, la cui esigibilità si verifica dal 1° luglio al 30 novembre 2017, e effettuare il **versamento** della relativa imposta entro il 18 dicembre 2017.

Infine, viene stabilito che, ai fini del calcolo dell'**acconto Iva 2017**, i soggetti passivi che applicano lo *split*, qualora utilizzino il **metodo storico** e la nuova modalità di versamento “separata”, devono tener conto dell'Iva relativa agli acquisti assoggettati al meccanismo divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

DICHIARAZIONI

Redditi SC 2017: la deducibilità degli interessi passivi

di **Federica Furlani**

La deducibilità degli interessi passivi delle **società di capitali** è regolata dall'[articolo 96 del Tuir](#), che prevede il seguente meccanismo: gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del [comma 1, lettera b\), dell'articolo 110 del Tuir](#), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta **fino a concorrenza degli interessi attivi** e proventi assimilati. L'eccedenza rispetto agli interessi attivi è deducibile nel limite del **30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL)**.

La corretta applicazione della norma passa per l'individuazione delle seguenti **grandezze**:

- **gli interessi attivi/passivi e i proventi/oneri assimilati.** Trattasi degli interessi attivi e proventi assimilati derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da **ogni altro rapporto avente causa finanziaria**, con esclusione degli interessi passivi impliciti ed espliciti ([circolare AdE 38/E/2010](#)) derivanti da debiti di natura commerciale. Rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della disciplina in esame qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla **messa a disposizione di una provvista di danaro**, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione ([circolare AdE 19/E/2009](#)). Rientrano nella previsione dell'[articolo 96](#) la quota degli **interessi passivi impliciti nei canoni di leasing**, individuati secondo il criterio forfettario di cui all'[articolo 1 del D.M. 24.4.1998](#), mentre sono **esclusi gli interessi passivi relativi ai finanziamenti conclusi in vista dell'acquisto di veicoli**, ai quali si applicano le limitazioni di cui all'[articolo 164 del Tuir](#). Sono invece **inclusi gli interessi attivi impliciti ed espliciti derivanti da crediti di natura commerciale** e gli **interessi attivi virtuali** derivanti da crediti relativi ad operazioni concluse con la pubblica Amministrazione. Nella voce "**oneri e proventi assimilati**" sono compresi, a titolo esemplificativo: gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie; le commissioni passive su finanziamenti e per fidejussioni o altre garanzie rilasciate da terzi; gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso; gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, semprechè la causa di detti ultimi contratti rivesta una natura finanziaria;
- **il risultato operativo lordo.** Per risultato operativo lordo si intende la **differenza tra il valore della produzione** di cui alla [lettera A\) dell'articolo 2425 cod. civ.](#), **al netto dei componenti positivi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda**, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio (novità 2016)

introdotta a seguito dell'eliminazione dell'area straordinaria – E – del conto economico) e i **costi della produzione di cui alla lettera B)** dell'[articolo 2425 cod. civ.](#), **con esclusione degli ammortamenti** delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di cui al numero 10, lettere a) e b), **dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali**, e **al netto dei componenti negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda**, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. Dal 2016, per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. 147/2015 (decreto internazionalizzazione), ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei **dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti** che risultino **controllate** ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1\), cod. civ.](#)

È importante evidenziare che la quota del risultato operativo lordo non utilizzata in un determinato esercizio per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad **incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta**, senza alcun limite temporale.

Al pari, gli **interessi passivi** e gli oneri finanziari assimilati **indeducibili** in un determinato periodo d'imposta possono essere dedotti dal reddito di quelli successivi, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza.

Ai fini dell'individuazione degli eventuali interessi passivi indeducibili è necessario:

- compilare l'apposito **prospetto dedicato nel modello Redditi SC 2017**;

Prospetto interessi passivi non deducibili	Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RF118		,00	,00		,00		,00		,00	
RF119	Risultato operativo lordo		Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili			
	1		2		3		4		5	
		,00		,00		,00		,00		,00
RF120	Eccedenza di ROL riportabile		Consolidato		IRES					
		(di cui non trasferibile	1	2	3		4		5	
		,00)		,00		,00		,00		,00
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili		non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato					
		(di cui	1	2	3		4		5	
		,00)		,00		,00		,00		,00

- riportare gli eventuali interessi indeducibili come **variazione in aumento a rigo RF 15**;

RF15	Interessi passivi indeducibili	1	,00	2	,00
------	--------------------------------	---	-----	---	-----

- riportare gli eventuali interessi passivi pregressi deducibili nell'esercizio grazie all'eccedenza di ROL come **variazione in diminuzione a rigo RF 55 codice 13**.



 **EVOLUTION**
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare, graphic / Freepik

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Ritenute condominio: versamento al 30 giugnodi **Raffaele Pellino**

Countdown agli sgoccioli per il nuovo adempimento degli amministratori di condominio. Scade, infatti, domani (**30 giugno 2017**) il termine per il versamento delle **ritenute operate dai condomini** sui corrispettivi pagati nel **periodo dicembre 2016 – maggio 2017** per prestazioni relative a contratti di appalto, di opera o di servizi eseguiti nell'esercizio d'impresa il cui ammontare "cumulato mensilmente" **non abbia raggiunto la soglia minima di 500 euro al 31 maggio 2017**.

Laddove sia superata tale soglia la ritenuta va versata mediante F24 **entro il 16 del mese successivo** a quello in cui è stata operata. Il versamento deve essere eseguito mediante conti correnti bancari o postali ovvero mediante altre modalità che consentano il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. In mancanza si incorre in una sanzione amministrativa da **250 a 2.000 euro**.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo, si fa presente la legge di Bilancio 2017 ([articolo 1, comma 36, L. 232/2016](#)), a decorrere dal 1° gennaio 2017, ha previsto che il **condominio**, quale sostituto d'imposta, è tenuto a versare la ritenuta d'acconto del 4% "*quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500*". Qualora non sia raggiunta tale soglia minima il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.

In pratica, il versamento della ritenuta da parte del condominio, deve essere eseguito:

- **entro il 16 del mese successivo** a quello in cui avviene il pagamento della fattura, nel caso l'ammontare delle ritenute operate superi l'importo di 500 euro;
- **entro il 30 giugno** ovvero il **20 dicembre di ciascun anno**, laddove l'ammontare delle ritenute operate non raggiunga la soglia di 500 euro.

Ai fini del calcolo della soglia minima dei 500 euro, la [circolare 8/E/2017](#) ha precisato che "*le ritenute devono essere **sommate mese dopo mese***". Ad esempio, se a maggio sono state operate ritenute per 300 euro e a giugno altre ritenute per 400,00 euro, il totale di 700,00 euro superando la soglia minima fa scattare il versamento entro il 16 del mese successivo ossia entro il 16 luglio.

Tuttavia, come precisato della [circolare 8/E/2017](#), il **condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità "preesistenti"**, e cioè **entro il giorno 16 del**

mele successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, **anche se di importo inferiore a 500 euro**. In tal caso, il condominio non incorre in sanzioni in quanto *“tale modus operandi non arreca alcun pregiudizio all'erario e la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute”*.

Pare quindi che, per l'Agenzia delle Entrate, vi sia una facoltà e non un obbligo al nuovo adempimento.

In materia di tracciabilità dei pagamenti, il legislatore, **con il nuovo [comma 2-ter dell'articolo 25-ter del D.P.R. 600/1973](#)** ha stabilito che, a decorrere dal 01/01/2017, **il pagamento dei corrispettivi dovuti** per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini **deve essere eseguito, dai condomini, mediante conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero mediante altre modalità idonee** a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

L'inosservanza di tale obbligo **è punito con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro**, prevista dall'[articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997](#).

Per quanto riguarda il **pagamento delle ritenute**, si ricorda che questo deve essere effettuato con F24:

- mediante **modalità telematiche**, ossia “direttamente” (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”, i canali Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di F24 a saldo zero, ai servizi di *internet banking*) oppure tramite un intermediario abilitato;
- **utilizzando i seguenti codici tributo: “1019”** (Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Irpef) **e “1020”** (Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento a titolo d'acconto dell'Ires).

Ciò detto, entro il prossimo **30 giugno**, occorrerà procedere al versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel **periodo dicembre 2016-maggio 2017** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo **non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 31/05/2017** (come riportato nello scadenziario dell'Agenzia).

Così, ad esempio, un condominio che ha operato nel 2017 ritenute del 4% per:

- mese di marzo: 100,00 euro,
- mese di aprile: 240,00 euro,
- mese di maggio: 80,00 euro,

non superando la soglia dei 500 euro, è tenuto entro il 30 giugno al versamento del dovuto come segue.

SEZIONE ERARIO														
				codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati			importi a credito compensati				
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				1019	6	2017	420 00							
codice ufficio		codice atto										+/- SALDO (A-B)		
						TOTALE A		420 00 B				420 00		



 **EVOLUTION**
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare, studio / freemk

IMU E TRIBUTI LOCALI

TARI “maggiorata” per i bed and breakfast

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

L'attività di **bed and breakfast** è generalmente svolta da **soggetti privati** che, disponendo di alcune **stanze libere**, decidono di metterle a disposizione degli ospiti.

Non configurandosi un'**attività imprenditoriale**, generalmente i contribuenti ritengono di dover versare anche la tassa sui rifiuti (oggi **TARI**), come una **normale abitazione privata**.

Tuttavia è ormai pacifico che i **Comuni** possano stabilire **particolari tariffe TARI** per le unità immobiliari adibite all'uso di **bed and breakfast**, prevedendo altresì l'obbligo di presentare **apposita dichiarazione**.

La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 16972 del 19 agosto 2015**, ha infatti ritenuto legittima la delibera comunale che, nel regolamentare **la tassa sui rifiuti**, aveva creato una **sottocategoria** “con valori e coefficienti di quantità e qualità intermedi tra le sottocategorie di civile abitazione (C1) e alberghi (C4)”, al fine di tener conto “della **promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi**” che connatura, appunto, i **bed and breakfast**.

È quindi irrilevante, a tal fine, la circostanza che l'immobile sia comunque **destinato a civile abitazione**, in quanto l'uso concreto che ne viene fatto implica la produzione di **rifiuti** in misura superiore rispetto ad una semplice **utenza residenziale**.

Resta comunque salva la possibilità di **prova contraria in capo al contribuente**.

La sentenza in commento, tra l'altro, si sofferma anche sulla **sanzione per omessa denuncia**, e, con un'interpretazione che può lasciare qualche perplessità, chiarisce che, nel caso oggetto della pronuncia, non poteva essere irrogata alcuna sanzione, in quanto non vi era stato un **cambio di destinazione d'uso dell'immobile**, ma un semplice **diverso uso**.

È tuttavia opportuno precisare che molti **regolamenti comunali** oggi richiedono al contribuente, all'**avvio dell'attività di bed and breakfast**, la presentazione di una **denuncia di variazione** ai fini della **tassa rifiuti**, ove indicare i metri quadri destinati allo svolgimento della suddetta attività, con riferimento ai quali la **TARI** deve essere calcolata applicando una **diversa tariffa**.

In conclusione, giova richiamare la **nota IFEL del 15.03.2016**, dedicata, appunto, alla quantificazione della **tariffa rifiuti** per i **bed and breakfast**, la quale, nell'analizzare i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza, ha confermato le sue precedenti



indicazioni, chiarendo che:

- **non è opportuno equiparare i B&B agli alberghi**, essendo invece più corretto prevedere una **specificata tariffa** che, comunque, tenga conto della **maggior produzione di rifiuti**, almeno potenziale, da parte di questa particolare tipologia di struttura,
- nel caso in cui il **Comune non abbia deliberato un'apposita tariffa** per i B&B si rende comunque necessario applicare la **tariffa prevista per le utenze domestiche**.

Acconto Ires da calcolare con la nuova ACE

di **EVOLUTION**



La disciplina dell'ACE, sebbene sia di recente introduzione, è già stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore. Purtroppo, le ultime modifiche vanno tutte nella direzione di depotenziare gli effetti benefici dell'agevolazione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Misure agevolative*", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si propone di mettere in luce le modifiche che, pur entrando in vigore da quest'anno, impattano retroattivamente già sul calcolo dell'acconto Ires relativo al periodo d'imposta 2017.

La **determinazione dell'acconto** – utilizzando il cosiddetto "**metodo storico**" – dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società "*relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016*" (2017 per i contribuenti "solari") deve essere effettuata considerando quale **imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la "nuova" aliquota ACE**.

Pertanto, l'acconto Ires 2017 va calcolato considerando, quale imposta del periodo 2016, quella che si sarebbe determinata come **se l'ACE 2016 fosse già stata calcolata con l'aliquota "super" ridotta dell'1,6%** (in luogo del 4,75%).

È appena il caso di ricordare che la **recente evoluzione** della materia è stata la seguente:

- dapprima, la legge di Bilancio 2017 ha previsto che la determinazione dell'acconto 2017 dovuto ai fini dell'Ires deve essere effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota 2017 del rendimento nozionale, fissata al 2,7%;
- in seguito, l'**articolo 7 della "prima versione" del D.L. 50/2017** ha disposto che, ai fini dell'acconto 2017, era altresì necessario "*ricalcolare*" l'imposta 2016 tenendo conto dei soli incrementi/decrementi del quinquennio 2012-2016;
- infine, il testo definitivo della "manovrina", avendo cancellato il riferimento al periodo

di rilevanza quinquennale, ha **ristabilito l'obbligo di rideterminare l'Ires solo in funzione della nuova aliquota, ulteriormente ribassata.**

Novità ACE quale base di calcolo dell'acconto Ires 2017

I° fase

L. 232/2016

Nuova aliquota 2,7%

II° fase

L. 232/2016

Nuova aliquota del 2,7%

III° fase



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

PROFESSIONISTI

Tre semplici consigli a commercialisti e avvocati che vogliono migliorare l'inglese

di Stefano Maffei

In collaborazione con

ENGLISH FOR LAW
& INTERNATIONAL TRANSACTIONS

Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più

Imparare l'inglese professionale è una sfida necessaria, ma tutt'altro che semplice, per avvocati e commercialisti. Come è possibile che, nonostante anni spesi a studiare l'inglese, sia sempre così **complicato** trattare questioni anche semplici con un **cliente o collega straniero**?

Il primo consiglio è quello di non perdersi d'animo. Rispetto al *general English* (che da adulti, spiace dirlo, non si può migliorare granché), l'inglese tecnico è una lingua tutto sommato ristretta e maneggiabile. Già con 1000-2000 vocaboli si possono affrontare le principali questioni professionali. Pensate alla predisposizione di *estimates of costs* (i **preventivi**), alla creazione di un *resumé* (magari su *LinkedIn*), o alla redazione di una **lettera di sollecito** (*demand letter*).

Il secondo consiglio è quello di lasciar perdere lo studio dell'inglese *general* e **puntare invece su formazione di inglese legale, commerciale e finanziario**. Ovviamente, la lezione *one-to-one* con un linguista esperto resta lo strumento più efficace di apprendimento. Gli incontri individuali consentono di personalizzare il percorso formativo, identificare le debolezze e porvi rimedio. Sottoponete al docente i documenti in cui vi è capitato di imbattervi nel corso del vostro lavoro (clausole contrattuali, bilanci, *email*), per verificarne la traduzione e migliorarne lo stile. I **corsi di gruppo**, invece, hanno il vantaggio di essere più divertenti, interattivi e di potersi misurare anche con i colleghi. In Italia, **EFLIT** è il migliore corso disponibile sul mercato, e già credo lo conosciate (www.eflit.it).

Per molti, studiare inglese significa ottenere **una certificazione**, ma non tutti hanno chiaro che le certificazioni sono strumenti *standard*, predisposti da enti internazionali e venduti a italiani come a bulgari, albanesi, cinesi, etc. Non ci troverete mai la traduzione di **curatore fallimentare** o **amministratore di sostegno**, se è questo che cercate.

Infine, ed ecco il terzo consiglio, se la vostra preferenza va ad una esperienza formativa intensiva all'estero mi permetto di segnalarvi il corso in *Legal and Business Practice* che si tiene all'**Università di Oxford** dal 28 agosto al 2 settembre 2017 ed è giunto ormai alla VII edizione. Il corso offre sia la terminologia linguistica quanto la simulazione di contesti professionali,

tramite minigruppi incaricati di risolvere *tasks* tipici della vita di studio. Negli anni passati, numerosi commercialisti, avvocati e giudici -italiani e stranieri- hanno partecipato al corso apprezzando l'esperienza di vita comunitaria al **Worcester College**, lo stile formativo *learning-by-doing* e il *networking* tra professionisti dinamici e orientati all'internazionalizzazione.

*È il momento giusto per iscriverti alla VII edizione del **corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (28 agosto-2 settembre 2017): per farlo visita il sito www.eflit.it.*



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >